

Statuti dell'Alleanza Patriziale Ticinese

Approvati dall'assemblea dei delegati del 13 giugno 2015 a Maglio di Colla.

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione Alleanza Patriziale Ticinese (in seguito: ALPA) è costituita un'associazione a tenore degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (in seguito: CCS).

Art. 2 Sede

La sede dell'ALPA è presso il suo presidente.

Art. 3 Scopo

Scopo dell'ALPA è la salvaguardia dell'istituto patriziale ticinese, il promovimento e il rafforzamento dello spirito viciniale, la valorizzazione delle istituzioni e delle tradizioni d'interesse generale, la consulenza ai suoi soci, la rappresentanza dei patriziati verso le autorità competenti e, attraverso la Rivista Patriziale Ticinese, l'informazione ufficiale sull'aggiornamento legislativo e operativo concernente l'ente patriziale e i suoi settori di attività.

Art. 4 Soci

Possono essere soci dell'ALPA i patriziati riconosciuti ai sensi della Legge organica patriziale (in seguito: LOP).

Possono pure essere ammessi quali soci i patriziati che, pur non essendo riconosciuti dal Consiglio di Stato, sono dotati di statuti o di atti di fondazione approvati dal consiglio direttivo (in seguito: CD) dell'associazione.

La qualità di socio si acquisisce mediante accettazione da parte del CD della richiesta di adesione scritta.

Contro una decisione di diniego è data facoltà di ricorso all'assemblea.

Art. 5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con l'inadempienza dei doveri verso l'associazione.

Ogni socio può rinunciare a far parte dell'ALPA mediante preavviso scritto di almeno tre mesi, da presentare al CD prima della fine dell'anno amministrativo.

I soci dimissionari o esclusi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e sono tenuti a versare la tassa sociale fino alla fine dell'esercizio annuale..

Art. 6 Obblighi

Ogni socio si impegna a collaborare per il perseguimento dello scopo sociale, sostenendo l'attività dell'associazione e partecipando alle assemblee.

Si impegna inoltre a versare annualmente la tassa sociale stabilita dall'assemblea generale.

Art. 7 Risorse finanziarie

Le entrate sono costituite:

- dalle tasse sociali;
- dal reddito del capitale e della liquidità;
- da donazioni e da apporti vari.

La gestione contabile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 Responsabilità

L'associazione risponde verso i terzi con il solo patrimonio sociale.

E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e degli organi societari.

Rimane riservata la responsabilità personale delle persone che agiscono per l'associazione giusta l'art. 55 cpv. 3 CCS.

Art. 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati
- b) il consiglio direttivo
- c) l'ufficio di revisione dei conti

A) L'assemblea dei delegati

Art. 10 Composizione

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione.

Si compone dei delegati dei patriziati associati.

Art. 11 Convocazione

L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno entro il 30 giugno.

La convocazione con l'ordine del giorno viene trasmessa ai singoli soci, con un preavviso di almeno tre settimane.

Art. 12 Direzione

L'assemblea è diretta dal presidente o dal vice presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, da parte di un presidente del giorno designato dall'assemblea.

Art. 13 Diritto di voto e di rappresentanza

Ogni patriziato associato ha diritto a due delegati.

Ogni delegato può rappresentare un solo patriziato.

Art. 14 Metodo di votazione

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

L'assemblea può decidere l'adozione di altri metodi, ritenuto che la proposta venga presentata all'inizio dell'assemblea e ottenga la maggioranza dei voti espressi.

Art. 15 Assemblea straordinaria

Può essere convocata dal CD oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei patriziati associati.

La richiesta va inoltrata al CD; essa deve essere motivata e deve elencare gli oggetti da trattare da inserire all'ordine del giorno.

L'assemblea avrà luogo al più tardi tre mesi dopo l'inoltro della richiesta.

Per le formalità della convocazione valgono le norme relative all'assemblea ordinaria.

Art. 16 Competenze

L'assemblea è competente per:

- la nomina degli scrutatori;
- l'approvazione dell'ordine del giorno e del metodo di votazione;
- l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente;

- le nomine statutarie;
- l'esame e l'approvazione del rapporto annuale del CD;
- l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del conto preventivo;
- la determinazione della tassa sociale;
- l'esame e la decisione sulle proposte del CD e/o dei soci;
- le modifiche statutarie;
- la designazione della località per la tenuta dell'assemblea annuale.

Art. 17 Proposte da parte dei soci di oggetti da trattare

I soci hanno diritto di formulare proposte all'attenzione dell'assemblea ordinaria entro il 1. marzo di ogni anno.

Esse devono pervenire in forma scritta al CD, che statuisce sul loro inserimento all'ordine del giorno.

Proposte tardive, ai sensi dell'art. 15, non sono messe all'ordine del giorno.

Art. 18 Clausola dell'urgenza

L'inserimento degli oggetti da trattare non previsti all'ordine del giorno può avvenire con richiesta esplicita all'inizio dell'assemblea. Sulla loro inclusione decide il voto dei delegati, ritenuta necessaria la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 19 Presentazione di candidati

Almeno dodici settimane prima dell'assemblea, il CD invita i soci a inoltrare in forma scritta le proposte di candidati alle cariche statutarie.

Le proposte devono pervenire al CD almeno quattro settimane prima della data dell'assemblea.

Alle proposte va allegata la dichiarazione di accettazione della carica da parte dei singoli candidati.

Art. 20 Quorum

L'assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

B) Il consiglio direttivo

Art. 21 Composizione

Il CD è composto dal presidente e da quattordici membri.

L'assemblea prima designa quindici membri; in seguito tra di essi sceglie il presidente.

Il CD resta in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

Il presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati, salvo se diversamente deciso dall'assemblea.

Deve essere assicurata una ripartizione dei membri del CD tra i vari distretti del Cantone.

Ogni distretto ha diritto a essere rappresentato da almeno un membro.

Nessun distretto può essere rappresentato da più di tre membri.

Art. 22 Organizzazione, quorum e risoluzioni

Il CD si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

Può validamente deliberare in presenza di almeno otto membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti.

Le risoluzioni possono pure avvenire per circolazione degli atti entro il termine di 48 ore.

È fatto salvo il caso in cui un membro chieda la discussione sull'oggetto.

Nelle risoluzioni concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra l'associazione da una parte e un membro del CD, il suo coniuge o un suo parente in linea retta dall'altra parte, il membro interessato è escluso sia dalla discussione che dal diritto di voto.

I membri del CD ricevono una diaria e un'indennità di trasferta, definite dallo specifico regolamento.

Art. 23 Competenze dirette

Il CD è competente di:

- nominare il vice presidente, il segretario e il cassiere;
- condurre l'associazione applicando le decisioni dell'assemblea;
- istituire commissioni di lavoro interne, eventualmente con la partecipazione di persone esterne o consulenti;
- statuire sulle proposte di inserimento di oggetti da trattare all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
- approvare gli statuti e gli atti di fondazione dei patriziati non riconosciuti dal Consiglio di Stato;
- rappresentare l'ALPA verso terzi mediante firma collettiva a due del presidente con il vice presidente o del presidente con il segretario.

Art. 24 Competenze per delega

Il CD è inoltre competente, su delega dell'assemblea, di:

- affrontare e risolvere temi riguardanti l'interesse generale dei patriziati. A tal fine potrà organizzare incontri con le autorità federali, cantonali, comunali e con enti pubblici e privati e adottare le decisioni che s'impongono per garantire i legittimi

interessi dei patriziati, nel pieno rispetto delle norme e dello spirito della LOP e delle altre leggi cantonali applicabili all'oggetto specifico;

- chiedere al Cantone un contributo periodico regolare allo scopo di promuovere le collaborazioni tra i Patriziati, i Comuni, il Cantone e la Confederazione, in considerazione del ruolo istituzionale riconosciuto dell'ALPA;
- richiedere e/o ottenere dal Cantone mandati di prestazione limitati nel tempo o per singoli oggetti, con l'obiettivo di ottimizzare i rapporti tra gli enti patriziali e comunali.

Art. 25 Dovere d'informazione

Il CD informa regolarmente le amministrazioni patriziali sulle azioni e sulle decisioni adottate sulla base delle competenze di cui all'art. 24 e ne chiede discarico in occasione dell'assemblea dei delegati.

Art. 26 Segretario - cassiere

Il CD nomina per la durata di quattro anni il segretario e il cassiere, incaricato della tenuta dei verbali, della tenuta della contabilità, dell'esecuzione dei compiti affidatigli dall'assemblea e dal CD.

Le due cariche possono essere cumulate.

C) L'ufficio di revisione dei conti

Art. 27 Composizione

Si compone di tre membri e resta in carica per due anni. Può essere rieletto per altri due mandati. Di regola, ogni anno vien sostituito il membro con maggior anzianità di carica.

Art. 28 Competenze

Verifica i conti dell'associazione e presenta un rapporto scritto all'assemblea generale.

Art. 29 Organo ufficiale

La Rivista Patriziale Ticinese funge da organo ufficiale d'informazione dell'ALPA. Ciascun patriziato socio ne riceve almeno una copia.

Norme finali

Art. 30 Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie devono essere approvate dai due terzi dei soci aventi diritto di voto presenti all'assemblea.

Art. 31 Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria una maggioranza dei tre quarti dei votanti all'assemblea straordinaria convocata per tale oggetto.

L'assemblea decide la procedura di scioglimento e l'organo chiamato all'esecuzione della stessa.

Il patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto ad una o più istituzioni di pubblica utilità su designazione dell'assemblea.

Art. 32 Diritto sussidiario

Per quanto non previsto dai presenti statuti, si applicano le norme del CCS sulle associazioni e le norme della LOP per quanto attiene l'attività specifica.

Art. 33 Entrata in vigore

I presente statuti abrogano quelli del 6 maggio 1995 e le successive modifiche parziali ed entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea dei delegati del 13 giugno 2015 a Maglio di Colla.

Il Presidente

Il Segretario

Tiziano Zanetti

Gianfranco Poli